

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.7-2026/CTS

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DEGLI

ENTI DEL TERZO SETTORE

di Rocco Guglielmo

(Approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 15 aprile 2026)

Abstract

Lo studio fornisce una rassegna degli adempimenti da effettuare in caso di trasformazione, fusione e scissione che vedano coinvolti enti del Libro I del codice civile, siano essi in possesso o meno della qualifica di ETS. Dopo aver delineato il perimetro di applicazione dell'istituto della trasformazione, si esaminano i documenti necessari a corredo dell'operazione, il procedimento, la pubblicità e la natura o meno eterogenea della stessa, individuando i presupposti per l'applicabilità o meno dell'istituto dell'opposizione. Successivamente, l'analisi si sposta sulle operazioni di fusione e scissione e, dopo aver provveduto all'inquadramento generale di tali istituti, vengono esaminate le ipotesi dubbie, per poi procedere all'individuazione degli organi competenti, dei controlli, dei documenti necessari e, infine, dei relativi adempimenti pubblicitari.

Sommario: Cap. 1 Inquadramento generale - Cap. 2 Trasformazione; a) perimetro dell'istituto; b) documenti necessari; c) organi competenti e maggioranze; d) norme applicabili; e) norme applicabili in quanto compatibili; f) opposizione dei creditori ex art. 2500 nonies; g) pubblicità - Cap. 3 Ipotesi concrete - Cap. 4 Trasformazioni eterogenee - Cap. 5 Fusione e scissione; a) inquadramento generale ed ipotesi dubbie; b) organi competenti, controlli, documenti, pubblicità - Cap. 6 Operazioni straordinarie che coinvolgono enti sportivi dilettantistici - Cap. 7 Operazioni straordinarie "da" ed "in" imprese sociali.

Cap. 1 Inquadramento generale

Prima ancora della riforma del Diritto Societario del 2003 si era sempre discusso circa la possibilità per gli enti non profit di prendere parte ad operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione e l'opinione prevalente negava tale possibilità sulla considerazione che le operazioni straordinarie fossero consentite nei soli casi previsti dalla legge ed in particolare che tali istituti fossero riservati esclusivamente agli enti societari¹.

Un'apertura verso la possibilità di operazioni straordinarie che vedessero partecipi associazioni e fondazioni si è avuta con la riforma societaria del 2003, dove per la prima volta è stata disciplinata la trasformazione eterogenea "da" ed "in" società di capitali.

Anzi la utilizzabilità dell'istituto della trasformazione non solo fuori dalle ipotesi societarie ma anche nei casi in cui non vi fosse alcun ente di partenza o di arrivo ma una semplice contitolarità di azienda, ha spinto larga parte della dottrina, specie notarile, a considerare l'istituto della trasformazione un

¹ TAR Toscana, sent. 16 novembre 2004, n. 5282, in *Giorn. dir. amm.*, 2005, 2, 178, che si rifà a Cons. Stato parere n. 288 del 20 dicembre 2000, il quale ha reputato legittimo il diniego di trasformazione diretta di un'associazione in fondazione, atteso che, fuori dei casi in cui l'ordinamento appresti procedure per ottenere la trasformazione diretta di un soggetto giuridico, non è consentito superare il modulo procedimentale ordinario dato dall'estinzione del soggetto preesistente e dalla successiva costituzione del nuovo soggetto. E, nello stesso senso, si sono pronunciati, successivamente, TAR Lazio Roma, sez. I ter, ordinanza n. 460 del 29 gennaio 2009, TAR Toscana 24 novembre 2011, TAR Piemonte, sez. I, 31 maggio 2012, n. 781, secondo cui "l'obiettivo di trasformare un'associazione non riconosciuta in fondazione deve necessariamente essere perseguito attraverso la preventiva estinzione dell'associazione (preceduta dalla fase di liquidazione degli eventuali creditori sociali) e la successiva costituzione ex novo della fondazione quale soggetto di diritto nuovo, autonomo e titolare di un patrimonio svincolato dalle vicende e dai rapporti giuridici facenti capo alla pregressa associazione, come tale suscettibile di essere valutato dal Prefetto sotto il profilo della adeguatezza al perseguimento dello scopo statutario, ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche e del riconoscimento della personalità giuridica".

istituto di carattere generale che può essere utilizzato anche in assenza di una continuità soggettiva e nel quale la continuità riguarda essenzialmente la preservazione del bene azienda².

In altri termini prima della riforma la trasformazione, essendo riservata alle sole società lucrative, presupponeva un'identità causale tra gli enti coinvolti, la permanenza di un'entità soggettiva distinta da quella dei soci nonché, anche e principalmente, la permanenza del profilo funzionale, ovvero la continuazione dell'attività d'impresa.

La riforma, avendo tra l'altro previsto la trasformazione "da" ed "in" comunione d'azienda e "da" e "in" associazioni e fondazioni, ha abbandonato sia il profilo dell'identità soggettiva sia il profilo dell'identità causale, sia infine il profilo dell'identità funzionale, laddove, relativamente alle associazioni e fondazioni, non vi sia esercizio di attività d'impresa.

Alla luce di quanto detto può ritenersi che l'unico elemento oggi indispensabile per dare contenuto al principio di continuità di cui all'art. 2498 (espressamente richiamato dall'art. 42 bis) sia quello della permanenza dell'identità del bene-azienda o in via più generale del patrimonio.

Sull'argomento si segnalano diverse pronunce di vari TAR e del Consiglio di Stato che considerano dopo la riforma del 2003 la trasformazione di enti collettivi come un istituto di carattere generale ed il passaggio da associazione a fondazione non solo ammissibile, a fortiori rispetto alle ipotesi di trasformazione eterogenea ex art. 2500 septies e 2500 octies, ma altresì da qualificare come trasformazione omogenea, poiché lascia inalterato il fine non lucrativo³.

Il percorso evolutivo è definitivamente compiuto nel 2017 quando l'art. 98 del CTS ha introdotto nel codice civile l'art. 42 bis il quale – realizzando l'obiettivo di conferire piena cittadinanza alle operazioni straordinarie fra enti non profit - ha sancito espressamente che "Le associazioni riconosciute

² RUOTOLO, *La trasformazione degli enti no profit*, in *Studi e materiali*, 2010, 825 ss.; BOGGIALI, *Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative*, in *Studi e materiali*, 2010, 783 ss.; MALTONI, *La trasformazione eterogenea in generale*, in Maltoni-Tassinari, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011, 290 ss.; MALTONI, *Sulla trasformazione degli enti del primo libro*, in *Riv. Not.* 2020, 223; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 20, Trasformazione eterogenea*, in *AA. VV., Le massime del Consiglio Notarile di Milano*, Milano, 2004, 115 ss.; SPADA, *Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti ed oltre*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, Vol. III, Milano, 2005, 3893.

³ Cons. Stato 23 ottobre 2014, n. 5226, in *Riv. Not.*, 2015, 1259, con nota di TIMPANO, *La trasformazione da associazione in fondazione secondo il Consiglio di Stato. Revirement e Restaurazione fra incerte luci e fitte ombre*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 471, con nota di MONTANI, *La trasformazione da associazione a fondazione: il Consiglio di Stato fa e disfà*; Cons. Stato, sez. I, parere, 30 gennaio 2015, n. 296, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 471; T.A.R. Lombardia, Milano 13 febbraio 2013, n. 445, in *Riv. Not.*, 2014, 2, 257.

e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”. La norma, poi, ha chiarito la disciplina applicabile alle medesime operazioni straordinarie differenziando la disciplina tra la trasformazione, da un lato, e la fusione e la scissione, dall’altro⁴.

Relativamente all’ambito di applicazione della norma è necessario considerare che la stessa seppur introdotta dal D. Lgs. n. 117/2017, riguarda tutte le operazioni in cui l’ente o gli enti di partenza e l’ente o gli enti di arrivo sono ascrivibili alle tipologie delle associazioni riconosciute e non riconosciute e delle fondazioni, a prescindere dalla qualifica di Ente del Terzo settore, semmai tale ultima qualifica influisce su alcuni aspetti del procedimento come in seguito vedremo.

Un immediato dubbio interpretativo posto dalla formulazione dell’art. 42 bis è se tali operazioni straordinarie possano ricomprendere i comitati anche se non espressamente menzionati. La risposta affermativa è confermata anche da una recente Circolare del MLPS, la n. 5 del 2025, che evidenzia come i comitati laddove costituiti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 sono, senza dubbio, annoverabili tra i c.d. “enti di carattere privato” diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 117/2017. Non solo, potendo i comitati avere o meno personalità giuridica (cfr. art. 41 c.c.) nel primo caso si avrebbe l’applicazione della disciplina di cui all’art. 22 CTS per le modalità da seguire per l’ottenimento della stessa. La circolare, poi, in via precauzionale ritiene che il patrimonio minimo debba essere equiparato a quello delle fondazioni.

Per quanto riguarda, poi, le norme di riferimento che contemplano le operazioni straordinarie che coinvolgono enti non profit oltre all’art. 42 bis vengono in rilievo:

1. l’art. 25, lett. h, CTS
2. l’art. 48, 2° co., CTS

⁴ Sul tema, in generale, CIRIANNI, *Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni*, Studio d’Impresa n. 78-2020/I, in *CNN Notizie* del 25 maggio 2020; MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, in *Riv. not.*, 2018, I, 29 ss.; ID., *Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni*, Studio d’Impresa n. 77-2020/I, in *CNN Notizie* del 27 maggio 2020; ID., *I limiti statutarî e legali alla possibilità per gli enti del primo libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni*, Studio d’Impresa n. 76-2020/I, in *CNN Notizie* del 29 maggio 2020; ID., *Trasformazione fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali*, Studio d’Impresa n. 128-2020/I, in *CNN Notizie* del 27 ottobre 2020; e in *Riv. not.*, I, 2020, p. 861 ss.; CAPO, *Appunti sulla trasformazione delle associazioni in fondazioni e viceversa*, in *Giust. Civ.*, 2025, 89; FUSARO, *Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro primo e degli ETS*, in *Riv. Not.*, 2018, 7.

3. l'art. 12 D.Lgs. n. 112/2017 impresa sociale
4. gli artt. 2500 septies e 2500 octies
5. nonché l'art. 28 c.c.

Ma quest'ultima norma rubricata "Trasformazione delle fondazioni" non riguarda ipotesi deliberative dell'operazione straordinaria di trasformazione, ma l'eccezionale caso in cui l'autorità governativa può provvedere alla trasformazione della fondazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore, nei casi in cui lo scopo sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio sia divenuto insufficiente, come alternativa alla estinzione della fondazione.

Altra osservazione da fare riguarda il regime pubblicitario. L'ultimo co. dell'art. 42 bis espressamente prevede che gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle persone giuridiche ovvero, nel caso di Enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La norma va sicuramente integrata dalla recente istituzione del Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021 che avendo introdotto e riconosciuto la particolare fattispecie dell'associazione con personalità giuridica all'art. 14, consente di ritenere che la pubblicità per tali operazioni straordinarie debba essere effettuata nel suddetto registro (RASD).

Cap. 2 Trasformazione

a) *perimetro dell'istituto*

Venendo ora all'esame della disciplina della trasformazione e sempre relativamente al perimetro applicativo dell'art. 42 bis occorre soffermarsi sull'ipotesi del passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta e viceversa al fine di verificarne la riconducibilità all'istituto della trasformazione.

Sebbene una parte della dottrina qualifichi tale "passaggio" quale trasformazione sulla considerazione che tra associazione riconosciuta ed associazione non riconosciuta vi sarebbe una sostanziale

differenza tipologica con il conseguente mutamento della responsabilità patrimoniale⁵, la tesi preferibile non riporta tale passaggio ad un'ipotesi di trasformazione⁶.

Vari sono gli indici su cui la tesi si basa. In primo luogo, la considerazione generale che tra associazioni riconosciute e non riconosciute non vi sarebbe una diversità tipologica ma solo un diverso operare dell'autonomia patrimoniale (perfetta nel primo caso, imperfetta nel secondo). Inoltre, la stessa lettura dell'art. 42 bis individua quali enti che possono operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni da un lato le associazioni (riconosciute e non riconosciute), dall'altro le fondazioni.

Ed una conferma di tale lettura deriverebbe da un lato anche dalla Legge Delega (n. 106/2016), in attuazione della quale è stato emanato il CTS, la quale aveva voluto, all'art. 3, co. 1, lett. e), che la nuova disciplina si occupasse di regolare "il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi", considerando le fondazioni e le associazioni, queste ultime unitariamente senza alcuna distinzione tra riconosciute e non riconosciute.

Dall'altro lato il tenore dello stesso art. 42 bis che non ripete l'espressione "associazioni" prima di "non riconosciute". Ma la considerazione forse dirimente è costituita dall'art. 22, 5° co. CTS che distingue, tra i rimedi che l'ente dotato di personalità giuridica può adottare in caso di perdite di oltre 1/3 che incidono sul patrimonio minimo, la trasformazione dalla prosecuzione in forma di associazione non riconosciuta che, quindi, non sarebbe trasformazione.

In questa direzione vanno recenti studi del CNN, la massima n. 5 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Terzo Settore e la circolare n. 20/2018 del MLPS che afferma che per i "passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica" e non quella propria della trasformazione. Infine, lo stesso articolo 18 del D.M. n. 106/2020 nel dettare le regole per l'ottenimento della personalità giuridica

⁵ MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, in *Riv. Not.*, 2018, 29 ss.; CACCAVALE, *La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta*, in *Il Foro Napoletano*, 2018, 207 ss.; MALTONI, *Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2019, 419 ss.

⁶ Studio Terzo Settore n. 9-2023/CTS. *Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa*, est. MAGLIULO, in *CNN Notizie* del 26 aprile 2023; Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 5, *Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l'iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS*; IANACCONE, *Assunzione della personalità giuridica nelle associazioni già esistenti e perdita della stessa. Cosa cambia?*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 03/2021, 6 ss.

degli enti già iscritti al RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS, si limita a indicare il percorso da seguire applicando in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 16 senza alcun riferimento alla trasformazione.

Per tutte queste ragioni si deve concludere che il "passaggio" da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta, e viceversa non sia da riportare nel concetto normativo di trasformazione.

Occorre, inoltre, sottolineare che la disciplina di cui all'art. 42 bis lascia inalterate le ipotesi di trasformazione eterogenea di cui agli artt. 2500 septies e 2500 octies nelle quali la presenza in arrivo o in partenza di una società lucrativa rende la stessa ipotesi completamente diversa dalle operazioni straordinarie oggi disciplinate dall'art. 42 bis che invece sono riservate esclusivamente agli enti non societari.

Ci si può solo interrogare se nelle ipotesi di trasformazioni eterogenee che vedano partecipare associazioni o fondazioni oltre alla disciplina di cui agli artt. 2500 septies e 2500 octies si debba anche applicare la disciplina di cui all'art. 42 bis.

Sebbene vi sia in dottrina una tesi che ritiene applicabile anche la disciplina di cui all'art. 42 bis si deve, invece, concludere con buona dose di certezza che essendo le fattispecie e le finalità diverse non vi possa essere una commistione di discipline⁷.

È inoltre da escludere la riconducibilità alla trasformazione dell'ipotesi di passaggio da una all'altra sezione del RUNTS, tranne ovviamente il caso di quelle sezioni che richiedono per l'iscrivibilità una veste giuridica particolare.

Così, ad esempio, se una fondazione iscritta alla sezione c) (ente filantropico) volesse passare alla sezione b) (associazione di promozione sociale) certamente dovrebbe trasformarsi in associazione perché la sezione b) è riservata alle sole associazioni. Mentre se un'associazione volesse passare dalla sezione g) alla sezione b) non si avrebbe alcuna trasformazione.

Sempre con riferimento al perimetro di operatività della trasformazione e delle operazioni straordinarie tutte l'art. 42 bis esordisce dicendo che le stesse sono possibili se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo Statuto. Nulla impedisce che tale divieto possa essere rimosso preventivamente alla delibera di trasformazione con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e

⁷ Sulla questione si rinvia a MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, cit., 29 ss.

non come ritenuto da parte della dottrina con il consenso unanime degli associati salvo che l'atto costitutivo non prescriva ciò o una maggioranza qualificata⁸.

Nel caso di fondazione, se il fondatore abbia vietato la trasformazione in sede di atto costitutivo la previsione non è superabile tranne che con il consenso dello stesso fondatore.

Infine non risultano applicabili alla ipotesi di cui alla nostra indagine gli artt. 2500 octies, 3° co. e 223 octies disp. att. che non consentono la trasformazione eterogenea in società di capitali per quelle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni dal pubblico.

Le norme citate sono chiaramente dettate per evitare che il passaggio da finalità non lucrative a finalità lucrative possa costituire un indebito vantaggio per i soci della società risultante dalla trasformazione.

Nel nostro caso restando sempre nell'ambito non profit peraltro con il regime di controllo del RUNTS una preoccupazione del genere è in radice eliminata.

Ancora saremo fuori dall'ipotesi di trasformazione in tutti i casi in cui l'ente non profit voglia adeguare lo statuto ed il patrimonio per ottenere l'iscrizione nel RUNTS perché non vi sarà un mutamento del tipo ma il conseguimento della qualifica giuridica di Ente del Terzo settore. Così come saremo fuori dal concetto normativo di trasformazione nel caso di passaggio da fondazione tradizionale in fondazione di partecipazione e viceversa.

b) documenti necessari

Venendo ai documenti necessari per deliberare una trasformazione, il 2° co. dell'art. 42 bis, dopo aver ribadito e sancito il principio di continuità di cui all'art. 2498 che ci consente di riportare la trasformazione nell'alveo delle modifiche statutarie e non nelle vicende estintive e costitutive di un nuovo ente, impone all'organo amministrativo l'obbligo di predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'art. 2500 sexies, 2° co.

⁸ Sul tema, MAGLIULO, *I limiti statutarie e legali alla possibilità per gli enti del primo libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni*, cit. ove ulteriori riferimenti.

È difficile comprendere la necessità di tale relazione sulla situazione patrimoniale, peraltro integrata dall'elenco dei creditori sociali, e forse la risposta più plausibile deve essere ricercata nella prassi ante riforma che richiedeva tale relazione. Il riferimento è alle linee guida emanate dalla Regione Lombardia in data 9 maggio 2013 in tema di trasformazione. Così stando le cose ed in considerazione che tale relazione è richiesta per consentire un controllo da parte dell'autorità governativa o da parte del notaio ex art. 22 CTS, sul patrimonio dell'ente si deve concludere circa l'impossibilità di rinunciare alla stessa relazione anche con il consenso unanime degli associati in quanto la stessa è richiesta per soddisfare interessi pubblici e non interessi degli associati.

La relazione, invece, ex art. 2500 sexies, 2° co. è rinunciabile in quanto prevista solo nell'interesse degli associati così come nell'ordinaria ipotesi di trasformazione omogenea di società di capitali. Entrambe, poi, non sono richieste nell'interesse anche dei creditori sociali e per questo non hanno un regime pubblicitario autonomo anzi, mentre la prima va allegata alla delibera di trasformazione, la seconda va solo depositata nella sede dell'ente nei trenta giorni che precedono la delibera. Nelle fondazioni tradizionali la rinuncia andrà fatta da parte dei componenti dell'organo amministrativo. Sarà, poi, necessaria in considerazione del richiamo dell'art. 2500 ter, 2° co. c.c. la redazione di una relazione di stima che valuti il patrimonio nell'ente determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo onde consentire all'autorità governativa di esprimere il parere in ordine alla delibera al fine di verificare la congruità del patrimonio per lo svolgimento dell'attività dell'ente risultante dalla trasformazione.

Nel caso in cui l'ente risultante della trasformazione volesse assumere la qualifica di ETS, la disciplina sin ad ora illustrata dovrà fare riferimento all'art. 22 CTS ed agli artt. 16, 17 e 18 del DM 106/2020, con la precisazione che il giudizio circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge con riferimento alla natura di ente del Terzo settore nonché del patrimonio minimo resta di esclusiva competenza del notaio.

La documentazione da presentare al RUNTS dovrà, altresì, contenere l'attestazione da parte del notaio della sussistenza del patrimonio minimo.

Se, invece, l'ente di arrivo dovesse essere un'associazione non riconosciuta, sia essa o meno ETS, verrebbero meno le esigenze per le quali viene prevista la necessità della relazione di stima ex art. 2500 ter, 2° co., e forse anche di quella di cui all'art. 42 bis, 2° co., in quanto per l'associazione non riconosciuta non è fissato un patrimonio minimo ed un controllo a tal fine del notaio ex art. 22 o dell'autorità governativa nel caso di ente non ETS.

Si deve precisare che la relazione giurata sulla consistenza patrimoniale sarà sempre necessaria anche quando il patrimonio dell'ente di partenza sia costituito solo da denaro, così come previsto dalla citata Circolare n. 9/2022.

c) *organi competenti e maggioranze*

Occorre distinguere tra associazioni e fondazioni:

- nelle associazioni riconosciute la trasformazione è deliberata dall'assemblea con il quorum di cui all'art. 21, comma 2° c.c. previsto per le modifiche statutarie, presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ e voto favorevole della maggioranza dei presenti, se non diversamente disposto.

Una conferma sull'organo competente è data anche dall'art. 25 lett. h) CTS. L'art. 42 bis non richiama l'art. 2500 octies, 2° co, secondo il quale "la deliberazione di trasformazione deve essere assunta nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato".

Ciò nonostante una parte della dottrina⁹ in considerazione del fatto che la trasformazione da associazione in fondazione determina la cessazione del rapporto partecipativo per gli associati che cessano di essere tali, con effetti sostanzialmente equivalenti alla cessazione dell'ente, ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 21, 3° co. c.c., dettata per i casi di scioglimento dell'ente (voto favorevole dei $\frac{3}{4}$), norma peraltro non derogabile.

Nel caso in cui, invece, la trasformazione sfoci in una fondazione di partecipazione si applica il quorum di cui al 2° co. dell'art. 21 c.c. in considerazione della possibilità che gli associati continuino il loro rapporto di partecipazione nell'assemblea dei partecipanti o in altri organi di indirizzo.

- nelle associazioni non riconosciute il riferimento è all'art. 36 il quale dispone che "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati".

In tale contesto, tuttavia, si deve evidenziare quanto precisato nella nota n. 6214/2020 del MLPS che per gli ETS ha segnalato "come la previsione di un quorum costitutivo rafforzato

⁹ MALTONI, *Sulla trasformazione degli enti del primo libro*, in Riv. Not. 2020, 223.

per le modifiche statutarie, previsto per le associazioni riconosciute dal Codice Civile, integresse anche per quelle non riconosciute il necessario requisito della democraticità”.

Tale indicazione implica la necessità che sia evitata negli statuti delle associazioni ETS (anche se prive di P.G.) la previsione di quorum costitutivi per le modifiche statutarie (anche nelle convocazioni successive alla prima) che rinviino alla possibilità di votare con la “presenza di un numero qualunque di associati”;

- nelle fondazioni tradizionali, mancando un organo assembleare, la trasformazione è deliberata dall’organo di amministrazione a maggioranza semplice, salva diversa disposizione dello statuto.

Non trova applicazione l’art. 2500 octies, 4° co. secondo cui “la trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente” considerata l’eccezionalità di tale norma prevista esclusivamente per la trasformazione eterogena. Resta in ogni caso ferma la necessità che la trasformazione di cui all’art. 42 bis sia deliberata nel rispetto della volontà del fondatore.

A tale proposito molto interessante è la massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore del settembre 2025 che espressamente prevede che:

“Lo statuto di una Fondazione può:

- (i) escludere il compimento di operazioni di trasformazione, fusione o scissione (come testualmente previsto dall’art. 42-bis c.c.);
- (ii) precludere il ricorso a dette operazioni quando determinino una sostanziale modifica dello scopo fondativo, o al ricorrere di altre circostanze in esso indicate;
- (iii) vietare il ricorso solo ad alcune di dette operazioni;
- (iv) subordinare il ricorso a dette operazioni (tutte o alcune di esse) a determinate condizioni o al consenso di determinati soggetti.

Lo statuto di una Fondazione, che non escluda in modo espreso il compimento di trasformazioni, fusioni e scissioni, può inoltre individuare l’organo competente ad approvare la relativa deliberazione, nonchè prevedere un quorum deliberativo diverso da quello richiesto per le modifiche statutarie.”

- nelle fondazioni di partecipazione, la competenza a deliberare la trasformazione può essere attribuita all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, così come espressamente consentito dall'art. 25, 3° co. CTS.

A tal fine, trattandosi di un organo di creazione statutaria, è assolutamente opportuno, o forse necessario, che i quorum, costitutivo e deliberativo, siano specificati nello statuto stesso.

d) norme applicabili

L'art. 42 bis richiama espressamente come applicabili, come abbiamo visto, gli artt. 2498 e 2500 sexies, 2° co.

Il primo relativo al principio di continuità ed il secondo relativo alla relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.

e) norme applicabili in quanto compatibili

Le norme, invece, applicabili, previo giudizio di compatibilità, sono quelle di cui agli artt. 2499-2500-2500 bis-2500 ter, 2° co.-2500 quinquies e 2500 nonies.

La prima, riguardante i limiti alla trasformazione in pendenza di procedura concorsuale, intanto potrà applicarsi in quanto l'ente non profit svolga attività di impresa e come tale possa essere sottoposto alle suddette procedure.

La seconda norma fissa il principio del rispetto delle indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato nonché della disciplina e delle forme di pubblicità relative, nonché della pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

Infine, per quanto riguarda l'efficacia, la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui sopra. Ma sulla pubblicità ci soffermeremo più avanti.

L'art. 2500 bis, poi, fissa il principio della cd pubblicità sanante che di fatto trasforma la tutela reale in tutela obbligatoria e quindi risarcitoria in caso di danni derivanti dall'operazione di trasformazione, così come previsto in materia di fusione e scissione.

Sull'art. 2500 ter, 2° co., abbiamo già esaminato la necessità di una perizia di stima del patrimonio dell'ente salvo che l'ente di arrivo non sia un'associazione non riconosciuta.

Relativamente all'efficacia dell'operazione nei confronti dei terzi, trova applicazione l'art. 2500 quinquies in base al quale "la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal 3° co. dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione."

La norma si applica con riferimento alle sole associazioni non riconosciute e con riguardo a quei soli associati, che siano gravati da responsabilità personale e solidale per avere agito in nome e per conto dell'associazione ex art. 38 c.c..

L'art. 42 bis non richiama né l'art. 2500 quater né l'art. 2500 sexies, 1° co.

Il primo in quanto in tema di assegnazione di quote non troverà mai applicazione il principio di partecipazione proporzionale al patrimonio dell'ente. Il secondo in quanto con la trasformazione non ci sono associati che possano assumere responsabilità illimitata. Anche il citato art. 38 ricollega la responsabilità non tanto ad alcuni associati ma solo alle persone che dovessero agire in nome e per conto dell'associazione. Quindi non alla qualifica di associato ma al fatto storico di aver agito.

f) opposizione dei creditori ex art. 2500 nonies.

Tra le norme applicabili in quanto compatibili, l'art. 42 bis, 2° co. richiama l'art. 2500 nonies dettato in tema di trasformazione eterogenea "da" ed "in" società di capitali, che subordina l'efficacia della trasformazione al decorso del termine di 60 giorni concesso ai creditori sociali per proporre opposizione, giustificato dalla presunzione che il mutamento di finalità dell'attività svolta (da lucrativa a non lucrativa e viceversa) possa incidere sulla valutazione del rischio creditizio.

L'applicabilità alle trasformazioni di cui all'art. 42 bis certamente omogenee alla stregua dei criteri adottati nel libro V, non risulta facilmente spiegabile nella ricordata prospettiva funzionale dell'opposizione.

Allora occorre interrogarsi sulle motivazioni che hanno indotto il legislatore a richiamare la norma in questione.

Anzi proprio il necessario giudizio di compatibilità non può consentire all'interprete di adagiarsi su un'applicazione generalizzata dell'opposizione che porterebbe all'impossibilità di qualificare alcune delle trasformazioni possibili come omogenee¹⁰.

Il mutamento organizzativo fra i modelli del Primo Libro non risulta genericamente più pericoloso delle trasformazioni regressive da società di capitali in società di persone o di quelle progressive da società di persone in società di capitali, pacificamente considerate omogenee.

Al di là delle considerazioni che forse il legislatore non abbia compiuto in sede di riforma una valutazione approfondita sulla ricorrenza o meno, nel nostro caso, dei rischi che l'art. 2500 nonies mira a eliminare o attenuare, una qualche motivazione deve essere individuata.

E forse la tesi più plausibile è quella che vede nell'opposizione il rimedio al mutamento del regime di disponibilità dello scopo e del diverso regime di controlli amministrativi che caratterizzano le associazioni rispetto alle fondazioni¹¹.

Ma il passaggio da un regime di indisponibilità dello scopo ad un regime di libera disponibilità dello stesso è presente solo nel passaggio da fondazione ad associazione e non anche nell'ipotesi inversa. Resterebbe solo una diversità nei controlli in quest'ultimo caso. Ed il regime dell'indisponibilità dello scopo nelle fondazioni cd. tradizionali emerge dall'art. 2500 octies che attribuisce all'autorità amministrativa il compito di decidere sulla proposta degli organi circa la trasformazione delle fondazioni.

Ma l'attuale disciplina di cui all'art. 22 nonché all'art. 25, 3° co. CTS impongono un ripensamento sulle conclusioni appena evidenziate.

In effetti a rigore è difficile sostenere che il passaggio da uno agli altri enti del Primo Libro sia da considerare funzionalmente eterogeneo ma forse, utilizzando una felice intuizione del Prof. Spada richiamata dall'amico Marco Maltoni, "diversamente omogeneo".

Negli enti del Terzo settore le preoccupazioni fin qui evidenziate svaniscono.

¹⁰ MALTONI, *Sulla trasformazione degli enti del primo libro*, 246.

¹¹ CACCAVALE, *La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta*, in *Il Foro Napoletano*, 2018, 207 ss.

Innanzitutto gli scopi non possono che essere quelli del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tassativamente previste dall'art. 5 del CTS.

Inoltre i controlli sono uniformati per tutti i "tipi" utilizzabili mediante l'applicazione delle regole di cui agli artt. 90 e ss. CTS.

Mentre, dunque, per gli Enti non profit del Primo Libro resta ancora lo spazio per lo svolgimento di un'attività, sebbene senza scopo di lucro, con finalità egoistica (si pensi alla disciplina di cui al 3° co. dell'art. 28 c.c. che fa riferimento alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate), questo deve escludersi per gli ETS.

Allora si potrebbe sostenere che l'opposizione ex art. 2500 nonies se può trovare applicazione nelle trasformazioni di enti non profit senza la qualifica di ETS, non ha diritto di cittadinanza se l'ente di partenza o di arrivo di una vicenda trasformativa sia un ETS.

Di arrivo perché si passa ad un sistema di disponibilità dello scopo e di controlli più severo. Di partenza perché comunque l'"abbandono" o la "perdita" della qualifica di ETS comporta necessariamente il rispetto dell'obbligo di devoluzione di cui all'art. 50, 2° co. CTS.

Pertanto, se la trasformazione di enti non ETS, se non eterogenea può essere considerata diversamente omogenea, la trasformazione di ETS è sempre omogenea.

Si consideri, inoltre, che in ambito sportivo il CNN ha già qualificato come omogeneo ogni passaggio da una forma ad un'altra nell'ambito dei tipi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2021.

Con un po' di coraggio potremmo, però, proporre una diversa lettura.

Richiamando le norme applicabili in quanto compatibili l'art. 42 bis fa riferimento sia all'art. 2500 sia all'art. 2500 nonies.

Quest'ultimo costituisce una deroga al 3° co. del 2500 che espressamente riconduce l'efficacia della trasformazione all'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal 2° co. dello stesso art. 2500.

Ora, proprio le diverse modalità operative delle due norme fissate in tema di trasformazione omogenea ed eterogenea dovrebbero farci concludere che nelle operazioni di cui all'art. 42 bis alcune trasformazioni siano omogenee ed altre eterogenee.

Ma forse la ratio della nuova disposizione va ricercata nel fatto che il legislatore ha voluto richiamare tutte le norme in materia di trasformazione (tranne per i motivi già evidenziati gli artt. 2500 quater

e 2500 sexies 1° co.) lasciando all'interprete il compito di verificare se in ordine alle trasformazioni ex art. 42 bis c'è lo spazio per l'individuazione di alcune ipotesi di trasformazioni eterogenee. E considerata l'identità teleologica tra fondazione ed associazione si potrebbe anche sostenere di essere sempre in presenza di una trasformazione omogenea, con conseguente disapplicazione dell'art. 2500 nonies.

D'altronde risulta difficile oggi parlare con certezza di una netta distinzione tipologica tra associazione e fondazione, considerato che la prassi statutaria ha proposto numerosi casi in cui la fondazione presenta elementi tipici della struttura associativa, tanto che si è parlato di "ibridazione" tra associazione e fondazione; prassi ora consacrata normativamente dagli art. 23, 24, 25 e 26 CTS.

Si segnalano le recenti deliberazioni n. XII/5357e n. XII/5358 entrambe del 24 novembre 2025 della Regione Lombardia che fissano la prima le linee guida per la gestione dei procedimenti che coinvolgono congiuntamente il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la seconda le linee guida per la gestione dei procedimenti relativi alle estinzioni, cancellazioni e alla devoluzione del patrimonio delle persone giuridiche private. Le stesse richiedono il rispetto, in tutti i casi di trasformazione, dell'art. 2500 nonies.

Senonché, come in precedenza rilevato, tale applicazione generalizzata dell'istituto dell'opposizione costituisce una soluzione che, sebbene basata sul dato letterale, si pone logicamente in contrasto con l'onere di effettuare il giudizio di compatibilità imposto dallo stesso legislatore nell'art. 42-bis c.c.

Risulta, allora, auspicabile un intervento del legislatore che – in considerazione dell'assoluto carattere di omogeneità delle trasformazioni in discorso – stabilisca con chiarezza se e in che misura possa trovare applicazione l'istituto dell'opposizione, individuandone i relativi presupposti.

g) pubblicità

Si è detto come il richiamo all'art. 2500 renda applicabile il sistema pubblicitario proprio degli eventuali registri coinvolti nell'operazione di trasformazione.

Così nell'ipotesi in cui sia l'ente di partenza che quello di arrivo siano iscritti al RUNTS la pubblicità andrà effettuata in questo registro con la precisazione che la competenza spetta al notaio in tutti i casi tranne che relativamente alla pubblicità in arrivo se l'ente di arrivo sia un'associazione non riconosciuta.

Laddove, invece, l'ente di partenza o di arrivo sia una persona giuridica iscritta o da iscriverne al Registro delle persone giuridiche e quindi non ETS la pubblicità andrà effettuata anche nel suddetto registro. Si deve precisare che nel caso di enti di partenza iscritti al Registro delle persone giuridiche che vogliono trasformarsi in ETS, l'effetto dell'iscrizione nel RUNTS determinerà la cancellazione dal primo registro.

Più delicata è l'ipotesi di trasformazione da associazione non riconosciuta e non ETS in fondazione ETS. In questo caso mancando una pubblicità di partenza si pone il problema di come effettuare la pubblicità.

È questo un falso problema perché anche nelle trasformazioni eterogenee di cui all'art. 2500 octies vi sono casi in cui l'ente di partenza non è iscritto in alcun registro: si pensi ai consorzi con attività interna ed alle comunioni d'azienda.

Qualcuno ha proposto la precauzione di notificare a tutti i creditori l'atto di trasformazione. Ma abbiamo visto che se tale precauzione è fatta al fine di consentire l'opposizione dei creditori nel nostro caso verrebbe meno perché la trasformazione è sempre da qualificarsi come omogenea (trasformazione nella quale l'ente di partenza o di arrivo sia un ETS).

Occorre, infine, segnalare che, se l'ente di arrivo sia un ente dotato di personalità giuridica non ETS, resta fermo il controllo da parte dell'autorità governativa circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge anche in ordine alla congruità del patrimonio dell'ente, al fine dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

Cap. 3 Ipotesi concrete

Le ipotesi che possono concretamente verificarsi, relativamente alle trasformazioni oggetto di esame, sono le seguenti:

- 1) da associazione non riconosciuta e non ETS in fondazione ETS e viceversa;
- 2) da associazione riconosciuta non ETS in fondazione ETS e viceversa;
- 3) da associazione non riconosciuta ETS in fondazione ETS e viceversa;
- 4) da associazione riconosciuta ETS in fondazione ETS e viceversa;
- 5) da fondazione non ETS ad associazione riconosciuta ETS e viceversa;
- 6) da fondazione non ETS ad associazione non riconosciuta ETS e viceversa.

A queste ipotesi si aggiungono poi le trasformazioni “da” ed “in” impresa sociale che restano fuori dal nostro campo di indagine.

Un problema da esaminare è quello della trasformazione da fondazione in associazione.

In questo caso ci si chiede a chi attribuire la qualità di associato. L’art. 42 bis nulla dice al contrario dell’art. 2500 octies, ultimo comma che, invece, sancisce che “Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, dell’articolo 31.”

La difficoltà nasce, per come accennato prima, dalla mancanza di un rapporto associativo nell’ente di partenza.

A questo punto occorre distinguere:

- se l’ente di partenza è una fondazione di partecipazione nulla vieta di attribuire la veste di associati ai partecipanti fondatori
- se l’ente di partenza è una fondazione tradizionale, come tale priva di organo assembleare o di indirizzo, il problema resta.

Parte dalla dottrina ha proposto l’applicazione analogica del citato articolo 2500 octies, ult. co.¹²

Altra parte della dottrina, sulla considerazione che tale articolo ha una portata eccezionale e limitata alla sola ipotesi di trasformazione eterogenea, ritiene necessario che la delibera di trasformazione presupponga il reperimento, da parte dell’organo amministrativo, di soggetti che siano disponibili ad assumere la qualità di associati e che si siano vincolati preventivamente mediante un atto di adesione formale, seppur condizionato all’efficacia della trasformazione. Sotto questo profilo la possibilità non sarebbe preclusa agli stessi componenti dell’organo amministrativo¹³.

Cap. 4 Trasformazioni eterogenee

Si rinvia alle ipotesi di cui agli artt. 2500 septies e 2500 octies¹⁴.

¹² MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, cit., 79.

¹³ MALTONI, *Sulla trasformazione degli enti del primo libro*, 244.

¹⁴ GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, in *Riv. not.*, 2007, 852; *Id.*, *Trasformazioni eterogenee atipiche e fattispecie di maggior interesse notarile*, in *Riv. not.*, 2014, 1167; A. Cetra, *Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee»*, cit., p. 140; TRADII, *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti no profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa*, in *AA.VV. La nuova disciplina delle associazioni e fondazioni*, Padova, 2007, 55 ss.

Cap. 5 Fusione e scissione

a) *inquadramento generale ed ipotesi dubbie*

L'art. 42 bis al 3° co. dispone che "alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del Capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili".

La norma pone fine a qualsiasi discussione circa la possibilità di operazioni di fusione e scissione tra enti non profit e ritiene applicabile la disciplina societaria in quanto compatibile.

Perciò la fusione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 2501, sia per incorporazione di uno o più enti non profit in un altro ente non profit sia mediante costituzione di un nuovo ente non profit da parte di due o più enti non profit.

La scissione, ai sensi dell'art. 2506, può realizzarsi mediante l'assegnazione sia dell'intero patrimonio dell'ente a più enti non profit preesistenti o di nuova costituzione, sia di parte del proprio patrimonio anche ad un solo ente non profit preesistente o di nuova costituzione. Nulla vieta che si possa, anche, realizzare una scissione asimmetrica ex art. 2506, 2° co. nella quale ad esempio un'associazione con quattro associati si scinde totalmente in due nuove associazioni nelle quali due associati andranno in un'associazione e due nell'altra.

Difficile, invece pensare ad una scissione non proporzionale ex art. 2506 bis, 4° co. in considerazione dell'estraneità agli enti non profit del concetto di "partecipazione al capitale".

L'introduzione, successivamente alla previsione di cui all'art. 42 bis, dell'istituto della scissione con scorporo consente di ritenere applicabile anche tale istituto, salvo alcuni casi particolari sui quali interrogarsi di volta in volta. Così risulterà difficile una scissione con scorporo da parte di un'associazione in un'altra associazione di nuova costituzione considerato che unico associato nella nuova associazione dovrebbe essere l'associazione scissa.

Mentre nulla vieta che l'operazione possa ritenersi legittima nel caso in cui l'associazione beneficiaria sia preesistente.

Ancora risulta difficile pensare alla possibilità di una fusione con indebitamento ex art. 2501 bis per la difficoltà che si verifichi la situazione di controllo di un ente su un altro, salvo a ritenere, come proposto da autorevole dottrina, che il controllo di un ente su un altro si configuri nella forma del

cd. "controllo contrattuale", di cui all'art. 2359, co. 1 n. 3, circostanza nella quale, di conseguenza, la norma potrebbe essere applicata¹⁵.

Per le stesse ragioni non possono trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis trattandosi di norme dettate per l'ipotesi in cui sussista, appunto, una situazione di controllo (totalitario o al 90%) di un ente su di un altro.

b) organi competenti, controlli, documenti, pubblicità

Sugli organi competenti a deliberare e sui controlli da eseguire per tali tipi di operazioni straordinarie si può rinviare a quanto già detto in materia di trasformazione.

Per quanto riguarda i documenti e l'iter da seguire per arrivare all'atto di fusione o di scissione occorre fare delle puntualizzazioni:

- 1) Il progetto di fusione o di scissione, di competenza dell'organo amministrativo degli enti o dell'ente partecipante, dovrà essere adattato alle nostre ipotesi non potendo contenere le indicazioni di cui ai nn. 3- 4 e 5 dell'art. 2501 ter.
- 2) La situazione patrimoniale richiesta dall'art. 2501 quater sarà sempre necessaria per le stesse motivazioni indicate per l'ipotesi di trasformazione e non potrà formare oggetto di rinuncia da parte degli associati all'unanimità così come consentito dall'ult. co. dell'art. 2501 quater in materia societaria.
- 3) La relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies non dovranno essere redatte in considerazione della particolare natura degli enti non profit che rende inapplicabile ogni riferimento alla partecipazione proporzionale ed al rapporto di cambio.
- 4) Per quanto riguarda i bilanci degli ultimi tre esercizi richiesti dall'art. 2501 septies occorre adattare le richieste ai singoli casi che possono verificarsi.

Così come per le società semplici nel caso in cui all'operazione di fusione o scissione partecipassero enti non profit non ETS che come tali non sono tenuti alla redazione del bilancio, la norma non potrebbe essere applicata.

¹⁵ MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, cit., 94.

Gli ETS, invece, ai sensi degli artt. 13 e ss. CTS sono tenuti alla redazione del bilancio e dovranno depositare gli ultimi tre bilanci ex art. 2501 septies.

Per quanto riguarda la pubblicità del progetto di fusione o scissione, la stessa deve essere effettuata nel Registro di competenza (Registro Persone Giuridiche e/o RUNTS) o sul sito internet dell'ente ai sensi dell'art. 2501 ter, 3° co.

I documenti, invece, di cui all'art. 2501 septies andranno depositati nella sede sociale ovvero pubblicati sul sito internet degli enti.

Occorre sottolineare che in tutti i casi in cui la fusione o la scissione tra enti non profit comporti anche una trasformazione, si dovranno applicare anche gli adempimenti richiesti per quest'ultima operazione.

Infine si può ritenere che il dimezzamento dei termini previsto dall'art. 2505 quater possa essere applicato in caso di fusione tra enti non profit. Relativamente alla scissione restano gli stessi dubbi che si hanno relativamente alla scissione societaria, considerato il mancato richiamo all'art. 2505 quater da parte dell'art. 2506 ter.

Cap. 6 Operazioni straordinarie che coinvolgono enti sportivi dilettantistici

Le operazioni straordinarie che coinvolgono enti sportivi dilettantistici coinvolgono il tema - estremamente dibattuto - dell'individuazione della natura giuridica delle fattispecie con cui un ente muta il modello organizzativo per l'esercizio dell'attività dilettantistica (potendo, infatti, questa essere esercitata tanto da associazioni, quanto da società). Si rinvia, per tali problematiche, agli approfondimenti elaborati in precedenti Studi del Consiglio Nazionale del Notariato¹⁶.

Cap. 7 Operazioni straordinarie “da” ed “in” imprese sociali

Le operazioni che implicino un passaggio “da” ed “in” imprese sociali sono soggette alla disciplina del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, che nel suo art. 12 sottopone le operazioni di trasformazione, fusione

¹⁶ GUGLIELMO, Studio n. 23-2023/CTS. *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, in *CNN Notizie* del 20 novembre 2023; BANNA, Studio n. 76-2024/I. *La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica*, in *CNN Notizie* del 18 settembre 2024. Ulteriori approfondimenti sono, altresì, rinvenibili nel volume *La riforma dello sport* a cura di Barone, Boggiali, Guglielmo, Milano, 2024.

e scissione a particolari adempimenti, già esaminati in un precedente Studio del Consiglio Nazionale del Notariato¹⁷.

Infine, in tutti i casi in cui l'operazione straordinaria di trasformazione, fusione o scissione comporti una cancellazione dell'ente dal RUNTS, dovranno essere rispettate le norme dettate per la devoluzione del patrimonio incrementale di cui agli artt. 9 e 50 CTS, la cui violazione è peraltro sanzionata dal 2° co. dell'art. 91 CTS¹⁸.

¹⁷ MAGLIULO, *Trasformazione fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali*, Studio CNN n. 128-2020/I, in *CNN Notizie* del 27 ottobre 2020.

¹⁸ Sul tema, v. anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2026, n. 1/E.